



Liceo Scientifico Statale "G. Ricci Curbastro"

con sezione annessa di Liceo Ginnasio "F. Trisi e L. Graziani"

Sede: Viale degli Orsini n. 6 48022 Lugo (RA) - Tel.: 0545/23635 - Fax: 0545/27072 - Sito internet: <http://www.liceolugo.gov.it>

E-mail: amministrazione@liceolugo.gov.it - RAPS030001@istruzione.it - PEC: RAPS030001@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: RAPS030001 - C.F.: 82003530399

Modalità e criteri di valutazione degli alunni e di attribuzione del credito scolastico per l'anno scolastico 2018-2019

Approvati nella seduta del Collegio dei Docenti del 27 novembre 2018

Approvati nella seduta del Consiglio di Istituto del 29 novembre 2018

Indice

Premessa	3
Riferimenti normativi.....	4
Tipologie e modalità delle verifiche.....	6
Modalità della valutazione intermedia e finale	7
Criteri di valutazione del comportamento nella valutazione intermedia e finale.....	8
Criteri di valutazione degli apprendimenti nella valutazione intermedia e finale	10
Criteri di ammissione allo scrutinio finale	11
Criteri di ammissione alla classe successiva	12
Criteri di attribuzione del credito scolastico	13
Valutazione degli esiti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro	16
Criteri di ammissione all'Esame di Stato	17

Premessa

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all'accertamento dei risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione, con le Indicazioni Nazionali per i Licei, con il PTOF e con la personalizzazione dei percorsi;
- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al fine di assicurare coerenza, omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che hanno condotto alla sua formulazione
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, trasparenti e tempestive.

Pertanto il Collegio dei Docenti del Liceo di Lugo, sulla base delle proposte dei Dipartimenti Disciplinari, stabilisce:

- le tipologie e le forme delle verifiche;
- le modalità di valutazione al termine di ogni periodo valutativo;
- i criteri di valutazione del comportamento degli alunni;
- i criteri di valutazione degli apprendimenti;
- i criteri di ammissione allo scrutinio finale;
- i criteri di ammissione alla classe successiva;
- i criteri di ammissione all'Esame di Stato;
- la valutazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro;
- i criteri di attribuzione del credito scolastico.

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli alunni partecipanti a soggiorni di studi individuali all'estero, si rinvia ai relativi Protocolli.

Riferimenti normativi

NORME GENERALI

D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994	Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche, <i>artt. 191 - 205</i> .
D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e successive modifiche, <i>in particolare art. 4, comma 4</i>
Legge n. 169 del 30 ottobre 2008	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, <i>artt.1-3, in particolare art. 3 comma 5</i> .
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (<i>in parte modificato dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017</i>)
D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010	Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107, <i>art.1</i> .

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, <i>art. 14, comma 7</i> .
Nota n. 7736 del 27 ottobre 2010	Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009

VALLUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, <i>art. 2</i> .
D. M. n. 5 del 16 gennaio 2009	Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (<i>decreto abrogato dal successivo D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 6</i>)
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, <i>art. 7</i> .
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, <i>art.1, comma 3</i> .

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

Nota n. 3320 del 9 novembre 2010	Valutazione. Indicazioni operative per l'a.s. 2010-11
C.M. n. 94 del 18 ottobre 2011	Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l'a.s. 2011-12
C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012	Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Indicazioni per gli scrutini dell'a.s. 2012-13

INSUFFICIENZE, DEBITI FORMATIVI E RECUPERI

Legge n. 352 dell'8 agosto 1995	Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007	Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007	Norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico
O.M. n. 92 del 5 novembre 2007	Recupero delle insufficienze intermedie e finali, <i>in particolare art. 6, c. 2</i>
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, <i>art. 4, comma 6</i> .

SCRUTINI ED ESAMI

R.D. 653 del 4 maggio 1925	Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, <i>in particolare artt. 78, 79, 80</i>
R.D. n. 2049 del 21 novembre 1929	Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico, <i>in particolare art. 2, commi 3 e 4</i>
O.M. n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - a.s. 2000-2001.
D.Lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009	Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, <i>in particolare art. 1</i>
Nota MIUR n. 2532 del 1 aprile 2010	R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005	Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, <i>in particolare art. 6</i>
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, <i>art. 1, commi 33-43</i>
Nota n. 9750 del 8 ottobre 2015	Alternanza Scuola-Lavoro. Guida operativa per la scuola
Nota n. 3355 del 28 marzo 2017	Attività di alternanza scuola lavoro - Chiarimenti interpretativi
Nota n.7194 del 24 aprile 2018	Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro

CREDITO SCOLASTICO

D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007	Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009	Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, <i>art. 15 e Allegato A.</i>

ESAMI DI STATO

Legge n. 1 del 11 gennaio 2007	Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, <i>artt. 12-21.</i>
Legge n.108 del 21 settembre 2018	Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", <i>art. 6, commi 3-septies e 3-octies</i>
Nota n. 3050 del 4 ottobre 2018	Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Si rinvia ai riferimenti normativi indicati nel relativo Protocollo di inclusione.

SOGGIORNI DI STUDIO INDIVIDUALI ALL'ESTRO

Si rinvia ai riferimenti normativi indicati nel relativo Protocollo

Tipologie e modalità delle verifiche

Cfr. la Nota MIUR n. 3320 del 9/11/2010,
la C.M. n. 94 del 18/10/2011 e la C.M. n. 89 del 18/10/2012

Tipologie delle verifiche

Le discipline presenti nei diversi curricula degli indirizzi liceali prevedono le seguenti tipologie di verifiche:

O = prove orali; S = prove scritte; G = prove grafiche; P = prove pratiche

Tipologia per disciplina e corso liceale

Per ogni corso liceale ad ogni disciplina corrisponderanno le seguenti tipologie di verifica:

DISCIPLINE E INDIRIZZI DI STUDI	TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE				
	1° biennio		2° biennio		V
	I	II	III	IV	
Lingua e letteratura italiana - TUTTI GLI INDIRIZZI	SO	SO	SO	SO	SO
Lingua e cultura latina - CLASSICO, SCIENTIFICO e SCIENZE UMANE	SO	SO	SO	SO	SO
Lingua e cultura latina - LINGUISTICO	SO	SO	-	-	-
Lingua e cultura greca - CLASSICO	SO	SO	SO	SO	SO
Lingua e cultura straniera - TUTTI GLI INDIRIZZI	SO	SO	SO	SO	SO
Lingua straniera opzionale - TUTTI GLI INDIRIZZI	(O)	(O)	-	-	-
Storia e Geografia - TUTTI GLI INDIRIZZI	O	O	-	-	-
Storia - TUTTI GLI INDIRIZZI	-	-	O	O	O
Filosofia - TUTTI GLI INDIRIZZI	-	-	O	O	O
Scienze umane - SCIENZE UMANE	SO	SO	SO	SO	SO
Diritto ed Economia - SCIENZE UMANE	O	O	-	-	-
Matematica - TUTTI GLI INDIRIZZI	SO	SO	SO	SO	SO
Informatica - SCIENZE APPLICATE	SO	SO	SO	SO	SO
Fisica - SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE	SO	SO	SO	SO	SO
Fisica - CLASSICO, LINGUISTICO e SCIENZE UMANE	-	-	SO	SO	SO
Scienze naturali - TUTTI GLI INDIRIZZI	O	O	O	O	O
Storia dell'arte - CLASSICO, LINGUISTICO e SCIENZE UMANE	-	-	O	O	O
Disegno e storia dell'arte - SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE	OG	OG	OG	OG	O
Scienze motorie e sportive - TUTTI GLI INDIRIZZI	OP	OP	OP	OP	OP
Religione cattolica o Attività alternative - TUTTI GLI INDIRIZZI	O	O	O	O	O

Verifiche scritte valide per l'orale

Dal momento che la valutazione è comunque espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti, si precisa che, anche per la valutazione orale, si possono prevedere verifiche con modalità scritte.

Di norma, comunque, il numero delle prove scritte per l'orale non potrà essere superiore a quello delle effettive prove orali realizzate.

Numero delle verifiche e criteri di valutazione per le singole discipline

Per quanto riguarda il numero indicativo delle verifiche e le modalità e i criteri di valutazione adottati per le prove delle singole discipline, si rimanda alla Programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari.

Modalità della valutazione intermedia e finale

*Cfr. la Nota MIUR n. 3320 del 9/11/2010,
la C.M. n. 94 del 18/10/2011 e la C.M. n. 89 del 18/10/2012*

Scrutini intermedi

La valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina negli SCRUTINI INTERMEDI sarà formulata

a) per le SEGUENTI DISCIPLINE per le quali sarà formulata mediante VOTO UNICO:

- a. MATEMATICA negli indirizzi Classico, Linguistico e Scienze Umane
- b. LATINO nel primo biennio dell'indirizzo Linguistico
- c. LATINO nel secondo biennio e quinto anno dell'indirizzo Scienze Umane
- d. LATINO nel quinto anno dell'indirizzo Scientifico
- e. FISICA nel primo biennio degli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate
- f. FISICA nel secondo biennio e quinto anno degli indirizzi Classico, Linguistico e Scienze Umane
- g. DISEGNO E STORIA DELL'ARTE negli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate
- h. INFORMATICA nell'indirizzo Scienze Applicate
- i. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE in tutti gli indirizzi

b) per TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE sarà formulata mediante VOTI DISTINTI sulla base delle TIPOLOGIE DI PROVE (scritto/orale/grafico/pratico) previste per la disciplina stessa.

Scrutini finali

La valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina negli SCRUTINI FINALI sarà formulata mediante VOTO UNICO per OGNI MATERIA.

Criteri di valutazione del comportamento nella valutazione intermedia e finale

(Cfr il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 7, e il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.1, commi 2 e 3)

Premessa

Secondo la normativa vigente, la valutazione del comportamento deve

- 1) riferirsi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
- 2) avere come riferimenti essenziali
 - lo Statuto delle studentesse e degli studenti,
 - il Patto educativo di corresponsabilità
 - i Regolamenti di Istituto
- 3) tener conto dell'insieme dei comportamenti dello studente ed esprimere un giudizio complessivo sul livello di maturazione e crescita civile e culturale raggiunto nel corso del periodo valutativo oggetto di scrutinio.

Inoltre

- la valutazione in questione concorre alla determinazione della media di profitto;
- un voto inferiore al 6 determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'Esame di Stato.

Criteri di valutazione

Per dare uniformità alla valutazione del comportamento, il Collegio Docenti ha individuato i criteri orientativi per la valutazione del voto di comportamento riportati nella tabella seguente, con le seguenti precisazioni:

- per l'attribuzione del voto 5 sarà sufficiente il soddisfacimento di un solo criterio, con l'indicazione di almeno 3 motivazioni;
- per l'attribuzione dei voti 7 e 6 sarà sufficiente il soddisfacimento di un solo criterio fra i primi indicati, oppure 3 fra quelli successivi;
- per l'attribuzione dei voti 10, 9 e 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 criteri.

Si precisa che il soddisfacimento di uno solo dei criteri che portano automaticamente all'attribuzione dei voti 5, 6 o 7 impedisce l'attribuzione di valutazioni superiori, anche in presenza di elementi positivi.

Per quanto riguarda le assenze, i ritardi o gli ingressi posticipati, la giustificazione del genitore (o dell'alunno se maggiorenne) è sempre obbligatoria, ma non costituisce di per sé un salvacondotto rispetto al voto del comportamento. Eventuali gravi motivi di salute dovranno essere attestati da certificazioni mediche.

Il Collegio dei Docenti rileva comunque che ogni decisione in merito alla valutazione del comportamento rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso operando i necessari adattamenti, dal momento che risulta impossibile prevedere ogni singola situazione.

Modalità di attribuzione

Durante gli scrutini intermedi e finali, il docente con il maggior numero di ore settimanali nella classe, in accordo con il coordinatore del consiglio di classe, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula una proposta di voto relativa al comportamento di ogni alunno al Consiglio di Classe, il quale decide con deliberazione all'unanimità o a maggioranza.

La scheda relativa alla valutazione del comportamento di ciascun alunno, firmata dal Coordinatore del Consiglio di Classe, resterà agli atti della scuola.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

5	Uno fra i seguenti:	
		Più sanzioni per violazioni gravi del Regolamento di Disciplina: più sospensioni per non più di 15 giorni
		Sanzione per violazione grave del regolamento: una sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni
	IN PARTICOLARE si segnalano	
		Insufficiente rispetto per gli altri e le Istituzioni scolastiche
		Uno o più episodi particolarmente gravi che possono configurare varie tipologie di reato (minacce, atti vandalici, bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti ecc.) e possono comportare pericolo per chi frequenta la scuola
		Uno o più episodi particolarmente gravi che offendono la persona e il ruolo professionale del personale della scuola e/o la persona e/o le convinzioni degli studenti
		Inesistente svolgimento delle consegne
		Completo disinteresse per le attività scolastiche
6	Uno fra i seguenti:	
		Sanzione per violazione grave del regolamento: una sospensione dalle lezioni per non più di 15 giorni
		Più sanzioni per violazioni non gravi del Regolamento di Disciplina (senza sospensioni)
		Episodio di comportamento estremamente scorretto e/o offensivo nei confronti di compagni e/o insegnanti e/o personale
	OPPURE almeno tre fra i seguenti:	
		Scarso rispetto per gli altri e le Istituzioni scolastiche
		Inadeguato svolgimento delle consegne
		Ripetuti comportamenti scorretti durante l'esecuzione di attività curriculari (compiti in classe, interrogazioni, ecc)
		Disinteresse per le attività scolastiche
7	Uno fra i seguenti:	
		Sanzione per violazione non grave del Regolamento di Disciplina (senza sospensione)
		Episodio di comportamento scorretto e/o offensivo nei confronti di compagni e/o insegnanti e/o personale
	OPPURE almeno tre fra i seguenti:	
		Rispetto non costante degli altri e delle Istituzioni scolastiche
		Saltuario svolgimento delle consegne
		Comportamento scorretto durante l'esecuzione di attività curriculari (compiti in classe, interrogazioni, ecc)
		Disinteresse per alcune discipline; partecipazione selettiva alle attività scolastiche
		Disturbo delle lezioni
8	Quattro fra i seguenti:	
		Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
		Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza
		Regolare svolgimento delle consegne
		Interesse e partecipazione alle attività scolastiche
		Ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe
		Buona capacità di socializzare e di lavorare in gruppo
		Frequenza regolare
9	Cinque fra i seguenti:	
		Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
		Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza
		Regolare svolgimento delle consegne
		Interesse e partecipazione alle attività scolastiche
		Ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe
		Buona capacità di socializzare e di lavorare in gruppo
10	Almeno sei fra i seguenti:	
		Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche
		Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni di sicurezza
		Regolare svolgimento delle consegne
		Interesse e partecipazione alle attività scolastiche
		Ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe
		Buona capacità di socializzare e di lavorare in gruppo

Criteri di valutazione degli apprendimenti nella valutazione intermedia e finale

(Cfr. il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 4, e
il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1, commi 1 e 2)

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri orientativi per la valutazione degli apprendimenti.

Parametri per la valutazione nelle singole discipline

I parametri valutativi sui quali si basa la valutazione nelle singole discipline sono i seguenti:

- la media delle medie dei voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche, grafiche);
- l'andamento dei voti nel corso del periodo;
- l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo precedente;
- l'interesse e la partecipazione all'attività didattica;
- l'impegno nello studio individuale;
- la tenuta e l'utilizzo del materiale scolastico.

Corrispondenza voto/giudizio

In pagella saranno utilizzati tutti i voti interi dal minimo di 1 (uno) al massimo di 10 (dieci). I voti saranno espressione dei seguenti giudizi:

i voti da 1 a 3	corrispondono ad un giudizio insufficiente in modo gravissimo , indicando il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo, ma anche l'incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina, di organizzare il discorso, di comunicare (anche in Lingua straniera).
il voto 4	corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente , indicando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base.
il voto 5	corrisponde ad un giudizio nettamente insufficiente , indicando il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base.
il voto 6	corrisponde ad un giudizio solamente sufficiente , indicando il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze essenziali e abilità di base.
il voto 7	corrisponde ad un giudizio discreto , indicando il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale.
il voto 8	corrisponde ad un giudizio buono , indicando il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a capacità di riflessione ed analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi ed espressivi, la sostanziale sicurezza nell'espressione (anche in Lingua straniera) unita a lessico adeguato.
il voto 9	corrisponde ad un giudizio ottimo , indicando l'ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lingua straniera) in modo disinvolto e corretto.
il voto 10	corrisponde ad un giudizio eccellente , indicando l'eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una evidente rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento critico delle tematiche proposte ed alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera).

Modalità di attribuzione del voto

Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di Classe una proposta di voto. Il Consiglio di Classe delibera, all'unanimità o a maggioranza, l'assegnazione delle valutazioni intermedie e finali nelle singole discipline.

Criteri di ammissione allo scrutinio finale

(Cfr. il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7)

Premessa

In base alla normativa vigente, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo di studi.

Orario annuale personalizzato

Si specificano di seguito i possibili orari annuali personalizzati per il corrente anno scolastico: ogni alunno dovrà verificare il proprio orario svolto settimanalmente, tenendo in considerazione le ore presenti nel piano curriculare relativo al proprio indirizzo e le eventuali scelte opzionali (francese/spagnolo, religione):

ore settimanali	orario annuale personalizzato	Limite minimo di presenza (3/4)	Limite massimo di assenza (1/4)
26 ore	ore 884	ore 663	ore 221
27 ore	ore 918	ore 689	ore 229
28 ore	ore 952	ore 714	ore 238
29 ore	ore 986	ore 740	ore 246
30 ore	ore 1020	ore 765	ore 255
31 ore	ore 1054	ore 791	ore 263
32 ore	ore 1088	ore 816	ore 272

Motivi di deroga

L'articolo 14, comma 7, del sopra citato D.P.R. 122/2009 prevede inoltre che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Il Collegio dei Docenti del Liceo di Lugo ha deliberato di non considerare, ai fini del calcolo per la validità dell'anno scolastico, le ore di assenza dovute a:

- gravi motivi medici adeguatamente documentati;
- gare sportive alle quali la scuola abbia aderito;
- impegni sportivi documentati di studenti-atleti di alto livello, individuati ai sensi del D.M. 279 del 10/04/2018 e della Circolare MIUR prot. 3769 del 14/09/2018;
- partecipazione documentata a open-day universitari (al massimo 2 per ogni anno scolastico);
- olimpiadi e concorsi ai quali la scuola abbia aderito.

Le deroghe saranno tenute in considerazione dal Consiglio di Classe, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Si mette in evidenza quindi la necessità di limitare le ore di assenza ai soli casi di effettiva necessità.

Criteri di ammissione alla classe successiva

(Cfr. il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1, commi 1 e 2, il D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, l'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 e il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 4, commi 5 e 6, e art. 14, comma 7)

Operazioni di scrutinio e possibili deliberazioni

Il Consiglio di Classe, dopo aver deliberato le valutazioni del comportamento e degli apprendimenti nella singole discipline, procede a deliberare per ogni alunno ammesso allo scrutinio finale

1. **L'ammissione alla classe successiva** in assenza di insufficienza in ciascuna disciplina;
oppure
2. **L'ammissione alla classe successiva con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo**, se si è in presenza di risultati incerti in una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione complessiva dell'alunno;
oppure
3. **la sospensione del giudizio** con conseguente valutazione, da parte del Consiglio stesso, della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi di apprendimento propri delle discipline interessate mediante lo studio personale, svolto autonomamente o supportato dalla frequenza di appositi interventi obbligatori estivi di recupero; la sospensione potrà avvenire solo se in presenza di una o più insufficienze, tali comunque da non determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo; al termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di recupero hanno luogo le verifiche finali; in base ai risultati delle verifiche, il Consiglio di Classe procederà alla formulazione del giudizio di scrutinio finale, decretando l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva;
oppure
4. **la non ammissione dello studente alla classe successiva**, in presenza di insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo.

Autonomia dei Consigli di Classe e criteri di riferimento

Il Collegio dei Docenti rileva che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso sulla base della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma suddetto.

Tuttavia, allo scopo di unificare i criteri di valutazione all'interno del Liceo vengono individuati i seguenti criteri di riferimento

1. **numero di insufficienze:**
Con al massimo 3 (tre) insufficienze in altrettante discipline si potrà ottenere la sospensione del giudizio e l'invio allo studio estivo individuale o ai corsi di recupero estivo obbligatori, in quanto si ritiene che fino a tre discipline vi sia la concreta e fattibile possibilità per lo studente di riuscire a recuperare le carenze nel periodo prestabilito.
2. **conteggio dei punti mancanti al raggiungimento della sufficienza** in ciascuna delle materie considerate non sufficienti:
Il voto "5" corrisponderà a "- 1" perché manca un punto al "6"; analogamente il voto "4" corrisponderà a "- 2" e il voto "3" corrisponderà a "-3";

Pertanto, tali criteri orienteranno i Consigli di Classe, fatta salva la loro sovranità, verso l'area di

- **promozione**, in assenza di insufficienze in tutte le discipline del curriculum;
- **sospensione del giudizio**, in presenza di insufficienze in numero non superiore a 3 (tre) e con conteggio dei punti mancanti alla sufficienza nella totalità delle discipline del curriculum uguale o inferiore a "4" (quattro);
- **non promozione**, in presenza di insufficienze in numero superiore a 3 (tre) e/o con conteggio dei punti mancanti alla sufficienza nella totalità delle discipline del curriculum superiore a "4" (quattro).

Criteri di attribuzione del credito scolastico

(Cfr. il D.P.R. n. 423 del 23 luglio 1998, così come modificato dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.15 e Allegato A)

La normativa vigente

Ai sensi normativa vigente, negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno promosso alla classe successiva un punteggio per l'andamento degli studi, denominato “**credito scolastico**”, che concorre al punteggio finale dell’esame di Stato.

Il credito scolastico può tener conto del “**credito formativo**”, che consiste nel riconoscimento di ogni esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi frequentato. Le competenze possono essere maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. La loro coerenza con il piano di studi è accertata dai Consigli di classe.

Punteggi attribuibili per il credito scolastico

Queste le fasce, con le relative bande di oscillazione, previste dall’allegato A al D.Lgs. n. 62 del 13/04/ 2017:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Ai sensi di quanto stabilito della normativa vigente, il credito scolastico:

- 1) deve essere attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale;
- 2) deve essere espresso in numero intero;
- 3) deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche altri elementi, quali l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, ed eventuali crediti formativi (ma senza uscire dalla banda di oscillazione).

Nel rispetto di questi vincoli, spetta al Collegio dei Docenti stabilire i criteri di attribuzione del credito scolastico, valutando a quali elementi e in quale misura attribuire rilevanza.

Le scelte del Collegio dei Docenti

Pertanto il Collegio dei Docenti, nell’ambito della propria autonomia didattica

- ritenendo che la sospensione del giudizio nello scrutinio finale per gli studenti del terzo e del quarto anno, come pure la presenza di una o più insufficienze gravi nello scrutinio intermedio per gli alunni del quinto anno, siano un chiaro ed indiscutibile segnale di un interesse insoddisfacente e/o di un impegno inadeguato nella partecipazione al dialogo educativo;
- ritenendo che la sospensione del giudizio nello scrutinio finale per gli studenti del terzo e del quarto anno, come pure la presenza di una o più insufficienze gravi nello scrutinio intermedio per gli alunni del quinto anno, non possano essere in alcun modo compensate da una assidua frequenza scolastica o dalla eventuale certificazione di crediti formativi, che pure saranno valutati e, se ritenuti coerenti con il piano di studi, riconosciuti dai Consigli di Classe e indicati nel numero consentito nella documentazione allegata al diploma;
- giudicando corretto attribuire il punteggio massimo previsto da ogni banda di oscillazione a tutti gli alunni delle classi terze e quarte che non presentino il giudizio sospeso e a tutti gli alunni delle classi quinte che non presentino situazioni di insufficienza grave negli scrutini intermedi;

approva le tabelle di seguito riportate per l’attribuzione del credito formativo per il corrente anno scolastico.

CLASSI TERZE

Media dei voti 6	Credito scolastico 3° anno
Con giudizio sospeso	7
Con promozione a giugno	8
Media dei voti 6,01 - 7	Credito scolastico 3° anno
Con giudizio sospeso	8
Con promozione a giugno	9
Media dei voti 7,01 - 8	Credito scolastico 3° anno
Con giudizio sospeso	9
Con promozione a giugno	10
Media dei voti 8,01 - 9	Credito scolastico 3° anno
Con giudizio sospeso	10
Con promozione a giugno	11
Media dei voti 9,01 - 10	Credito scolastico 3° anno
Con giudizio sospeso	11
Con promozione a giugno	12

CLASSI QUARTE

Media dei voti 6	Credito scolastico 4° anno
Con giudizio sospeso	8
Con promozione a giugno	9
Media dei voti 6,01 - 7	Credito scolastico 4° anno
Con giudizio sospeso	9
Con promozione a giugno	10
Media dei voti 7,01 - 8	Credito scolastico 4° anno
Con giudizio sospeso	10
Con promozione a giugno	11
Media dei voti 8,01 - 9	Credito scolastico 4° anno
Con giudizio sospeso	11
Con promozione a giugno	12
Media dei voti 9,01 - 10	Credito scolastico 4° anno
Con giudizio sospeso	12
Con promozione a giugno	13

CLASSI QUINTE

Media dei voti < 6	Credito scolastico 5° anno
Ammissione con una o più insufficienze gravi (≤ 4) nello scrutinio del I periodo	7
Ammissione senza insufficienze gravi nello scrutinio del I periodo	8
Media dei voti 6	Credito scolastico 5° anno
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio del secondo periodo	9
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio del secondo periodo	10
Media dei voti 6,01 - 7	Credito scolastico 5° anno
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio del secondo periodo	10
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio del secondo periodo	11
Media dei voti 7,01 - 8	Credito scolastico 5° anno
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio del secondo periodo	11
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio del secondo periodo	12
Media dei voti 8,01 - 9	Credito scolastico 5° anno
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio del secondo periodo	13
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio del secondo periodo	14
Media dei voti 9,01 - 10	Credito scolastico 5° anno
Ammissione con una insufficienza nello scrutinio del secondo periodo	14
Ammissione senza insufficienze nello scrutinio del secondo periodo	15

Regime transitorio per l'a.s. 2018-2019

a) Ai sensi della normativa vigente, per i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019, i crediti attribuiti nel terzo e nel quarto anno sulla base delle norme previgenti, in occasione degli scrutini intermedi del quinto anno (2018-2019), saranno convertiti secondo la seguente tabella:

Somma crediti conseguiti per III e IV anno	Nuovo credito totale attribuito per III e IV anno
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

b) Ai sensi della normativa vigente, per i candidati che sosterranno l'esame nell'a.s. 2019/2020, i crediti attribuiti nel terzo anno sulla base delle norme previgenti, in occasione degli scrutini intermedi del quarto anno (2018-2019), saranno convertiti secondo la seguente tabella:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

La conversione dei crediti sarà comunicata agli studenti e alle famiglie.

Valutazione degli esiti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

(Cfr. la Nota MIUR n. 9750 del 8 ottobre 2015, la Nota MIUR n. 7194 del 24 aprile 2018 e il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo di Lugo)

Tempi e modalità della valutazione delle competenze acquisite

- a. La valutazione delle competenze acquisite da ogni alunno nei vari segmenti di cui si compone ogni percorso di alternanza scuola lavoro è effettuata dal tutor esterno, sentito il tutor interno, mediante la compilazione della relativa scheda.
- b. La valutazione complessiva delle competenze acquisite da ogni alunno al termine del percorso di alternanza è effettuato dal consiglio di classe nel corso del quinto anno di studi mediante la redazione della “Certificazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro”.

Tempi e modalità della valutazione degli esiti e ricaduta sul comportamento e sulle discipline

La valutazione **degli esiti** dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati nel corso del secondo biennio e del quinto anno ai sensi della Legge 107/2015, sarà effettuata nel corso dello scrutinio finale del quinto anno. Pertanto, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, il Consiglio di Classe, sulla base della “Certificazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro”,

- 1) attribuirà ad ogni alunno il voto di **comportamento** tenendo conto anche del percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato dallo studente;
- 2) stabilirà per ogni alunno la valutazione **degli esiti del** percorso di alternanza scuola-lavoro sulla base dei seguenti livelli e attribuirà il relativo punteggio:
 - **valutazione non positiva** = 0 punti in decimi
 - **valutazione positiva** = 1 punto in decimi
- 3) individuerà poi per ogni studente **la disciplina maggiormente correlata** al percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato;
- 4) determinerà **la ricaduta** della valutazione dell’alternanza sulla disciplina individuata, la cui valutazione finale terrà conto del punteggio aggiuntivo attribuito, come da tabella seguente:

Alunno/a	Valutazione delle competenze raggiunte nel percorso di alternanza scuola-lavoro	Punteggio attribuito	Disciplina maggiormente correlata	Voto proposto nella disciplina	Voto attribuito con valutazione alternanza

Criteri di ammissione all'Esame di Stato

(Cfr. il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.13, la Legge n.108 del 21 settembre 2018, art. 6, commi 3-septies e 3-octies e la Nota MIUR n. 3050 del 04-10-2018)

Criteri di ammissione

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sono ammessi all'esame di Stato (salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le possibili deroghe, ai sensi della normativa vigente);
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ai sensi dell'art. 6, commi 3-septies e 3-octies della Legge n.108 del 21 settembre 2018, il possesso dei requisiti indicati ai punti b) e c) è stato differito al 01/09/2019, perciò tali requisiti saranno validi per i candidati che sosterranno l'esame di stato a partire dall'a.s.. 2019-2020.

Casi particolari

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017, in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di stato.

Nella relativa deliberazione:

- il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751;
- il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.